

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 12537/2026
Roma, lì, 02/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n.sez. 288/2026
PAOLA MASI	- Relatore -	CC - 29/01/2026
MARCO MARIA MONACO		R.G.N. 32195/2025
ANTONINO FRANCESCO GENOVESE		
TERESA GRIECO		

Sentenza oscurata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto, con requisitoria scritta,
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza presentata da [REDACTED] detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., per la concessione del differimento facoltativo della pena, nella forma della detenzione domiciliare, per motivi di salute.

Il Tribunale ha preso atto della decisione della Corte EDU che, su ricorso del detenuto, ha ritenuto che le condizioni di salute del medesimo non erano tali da imporre la sua liberazione, ma che vi erano stati ritardi e carenze nelle cure, con particolare riferimento a quelle fisioterapiche e riabilitative prescritte dai medici, per cui ha stabilito che lo Stato italiano aveva violato l'art. 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo. Ha esaminato, quindi, le varie relazioni sanitarie emesse dai medici della casa di reclusione, la documentazione medica relativa alle prestazioni e ai controlli a cui il detenuto è stato sottoposto negli ultimi anni, la valutazione psichiatrica dello stesso, e il parere della DNA e della DDA, entrambi contrari alla detenzione domiciliare stante l'elevata pericolosità del detenuto, già a capo dell'omonima consorteria di 'ndrangheta, ancora operativa. Ha quindi valutato la perizia medica appositamente disposta, depositata in data 11/02/2025 e successivamente integrata sulla base delle ulteriori richieste e contestazioni della difesa, perizia dalla quale emerge che le cure attualmente in essere per le molte patologie del detenuto sono adeguate e appropriate, pur essendo necessari due o tre cicli riabilitativi da effettuare annualmente con l'aiuto di un fisioterapista, ma senza la necessità di un ricovero ed anzi praticabili all'interno dell'istituto penitenziario, e dalla quale emerge che sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari, che il detenuto gode di ausili e di collocamento logistico adeguati, e che l'Istituto [REDACTED] indicato dal detenuto quale luogo ove svolgere la detenzione domiciliare, ha negato la propria disponibilità, sia per motivi strutturali e organizzativi, sia per la non sufficiente gravità delle condizioni dell'istante.

Il Tribunale ha concluso, pertanto, che le condizioni di salute del detenuto non sono di gravità tale da creare pericolo per la vita o altre potenziali conseguenze dannose, né da rendere il trattamento carcerario non dignitoso o inidoneo alla risocializzazione, e che esse, pur essendo gravi, sono compatibili con la detenzione carceraria e sono trattabili all'interno dell'istituto penitenziario. Il Tribunale ha precisato, infatti, che la mancata erogazione di trattamenti fisioterapici dopo il 2020 risulta motivata da un diverso approccio terapeutico, ritenuto dai medici più adeguato alle patologie del detenuto, come riconosciuto anche dal perito che ha perciò escluso una inerzia terapeutica da parte dell'istituto penitenziario di Parma, e ha preso atto che questo, nella relazione



sanitaria del 19/03/2025, ha affermato di essere in grado di erogare tale prestazione nel numero di tre volte l'anno, come suggerito dal perito stesso, e di non averla erogata nel recente passato solo per la non ritenuta opportunità clinica.

Il Tribunale inoltre, operando il necessario bilanciamento con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, ha ritenuto rilevante, per la decisione di diniego, la notevole pericolosità del detenuto, e non secondaria l'assenza di un luogo di cura esterno nel quale far svolgere l'eventuale detenzione domiciliare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [REDACTED] per mezzo del suo difensore avv. [REDACTED], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale, per la verbalizzazione solo parziale dell'udienza del 24 giugno 2025, con conseguente violazione del contraddittorio.

In detto verbale è riportata solo una delle tante domande poste al perito, e non si è proceduto, quindi, alla verbalizzazione analitica dell'attività istruttoria compiuta in tale udienza, tra cui vi è la richiesta del perito di produrre gli esiti di referti medici ricevuti dalla casa di reclusione di Parma la mattina stessa dell'udienza. La mancata verbalizzazione integrale della deposizione del perito e delle domande poste dalla difesa costituisce, in questo caso, una nullità generale per violazione del diritto di difesa, vista la delicatezza della vicenda, avendo il Tribunale asserito anche che la fonoregistrazione dell'udienza non era prevista.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente impugna l'ordinanza emessa all'esito di quella udienza, per avere il Tribunale omesso di acquisire la documentazione che lo stesso perito chiedeva di produrre.

Il perito aveva finalmente scoperto altra documentazione sanitaria, idonea per accertare i gravissimi danni arrecati al detenuto dalla malasanità penitenziaria, ma il Tribunale ha deciso di non acquisirla, senza neppure descriverne il contenuto, ed ha poi respinto la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa, proprio perché non vi era la necessità di visionare tale documentazione, in quanto non acquisita. Tra questa documentazione vi è l'esito di una risonanza magnetica eseguita il 20/06/2025, che descrive un quadro clinico del ricorrente assai più grave di quanto asserito in precedenza. Vi è stata, così, una grave violazione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 47-ter Ord. pen., 147, comma 1, n. 2, cod. pen., 32 Cost. e 3 CEDU.

La Corte di cassazione, con due precedenti pronunce, pur non concedendo il richiesto differimento della pena, ha ritenuto sussistenti gravi patologie del ricorrente e la necessità di trattamenti terapeutici specifici, dichiarandoli



teoricamente praticabili anche in regime detentivo. Con altro provvedimento, poi, il giudice di legittimità ha ritenuto doveroso il controllo sulla valutazione di pericolosità fondata su una intercettazione, effettuata nel 2018 a carico di un altro detenuto che millantava tale collegamento, e in ordine alla quale il ricorrente chiede di accertare che questi mentiva nel dire che la cosca si era attivata in favore del ricorrente "più che altro per la salute".

In ordine all'applicazione della disciplina del differimento della pena per motivi di salute, l'ordinanza è illegittima perché il Tribunale non ha tenuto conto del quadro clinico del ricorrente e non ha valutato l'adeguatezza in astratto e in concreto delle cure praticabili presso il carcere, nonostante la Corte EDU abbia già sanzionato lo Stato italiano per i danni da lui subiti per l'inerzia terapeutica verificatasi in passato. Lo stesso perito ha riconosciuto che la patologia del ricorrente è molto grave e suscettibile di peggioramento se non trattata con le dovute cure fisioterapiche, come previste dal piano terapeutico che però sino ad oggi non è stato attuato nel carcere di Parma, circostanza che rende errata la valutazione di compatibilità, avendo proprio tale inerzia cagionato un grave peggioramento delle condizioni di salute. Il Tribunale non ha tenuto conto della valutazione del perito circa la necessità di indirizzare il detenuto ad ambulatori esterni qualora il carcere non fosse in grado di fornire dette cure, ed ha erroneamente affermato che le sue condizioni di detenzione sono rispettose del senso di dignità, mentre la concreta impossibilità, per il carcere, di fornire le cure necessarie comporta un trattamento non dignitoso e produttivo di eccessiva sofferenza. Il Tribunale non ha accertato l'effettiva possibilità per il detenuto di ricevere le cure necessarie, benché per cinque anni egli non sia stato sottoposto al trattamento fisioterapico ritenuto indispensabile dal perito. La ritenuta pericolosità del detenuto, inoltre, non può comunque legittimare un trattamento penitenziario non dignitoso o non riabilitativo.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge penale e processuale e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità del ricorrente.

L'ordinanza contiene un palese errore nell'affermare che sia in corso, in Calabria, una guerra di mafia, essendo questa risalente a circa 40 anni fa. Inoltre fonda la valutazione di pericolosità del ricorrente su un'intercettazione risalente al 2018, in cui un esponente della 'ndrangheta dichiarava all'altro che la cosca si stava interessando per la sua liberazione per problemi di salute, ma non ha valutato che chi pronunciava quella frase è un mentitore, in quanto si professava fidanzato della figlia del ricorrente, mentre non ha mai avuto rapporti con lei. Non vi sono, pertanto, elementi che dimostrino la pericolosità attuale del ricorrente, e l'ordinanza è illogica e meritevole di annullamento anche per tale errata valutazione.



3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 13 gennaio 2026 il difensore ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, con motivi nuovi, in cui ribadisce la fondatezza del primo motivo del ricorso; in relazione al secondo motivo di ricorso evidenzia che la documentazione che il perito chiedeva di depositare risulta depositata e presente nel fascicolo, secondo l'annotazione apposta dal cancelliere, per cui la decisione del Tribunale di non acquisirla è in realtà contraddittoria, e il diniego del rinvio richiesto dal difensore per esaminarla costituisce una violazione dei diritti della difesa; in relazione al terzo motivo di ricorso ribadisce l'erroneità della decisione in merito alla gravità dello stato di salute e alla sussistenza di circostanze tali da imporre la concessione della detenzione domiciliare, emergendo dalla perizia stessa che le cure prestate in carcere sono assenti o quanto meno irregolari.

4.1. In data 21 gennaio 2026 il difensore ha inviato una ulteriore memoria di replica con motivi nuovi, in cui contesta la genericità della requisitoria del Procuratore generale e ribadisce il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto al contraddittorio e del diritto alla prova, per l'omessa acquisizione della documentazione indicata dal perito all'udienza del 24 giugno 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile, per genericità.

Il ricorrente lamenta una verbalizzazione parziale dell'udienza tenutasi il 24 giugno 2025, perché sarebbe stata verbalizzata solo una delle molte domande poste dal difensore al perito, ma non precisa quali sono state le domande non trascritte e soprattutto se vi sono state, da parte del perito, risposte significative e tali da scardinare la decisione del Tribunale di sorveglianza. Tale genericità non consente di valutare l'effettiva sussistenza dell'omissione, e la sua rilevanza: se le domande non verbalizzate non sono state ammesse dal Tribunale, nell'esercizio del potere/dovere stabilito dall'art. 499, comma 6, cod. proc. pen., perché ritenute pleonastiche o ripetitive, la loro omessa verbalizzazione è corretta e non costituisce un vizio di incompletezza del verbale stesso; se esse hanno ricevuto risposta negativa, la loro omessa verbalizzazione è irrilevante, non incidendo le stesse sulla decisione assunta dal Tribunale.



La genericità della doglianza, pertanto, impedisce di valutare se l'asserita incompletezza della verbalizzazione, in realtà non dimostrata, costituisca una violazione del diritto di difesa, e se abbia apportato un effettivo pregiudizio al ricorrente; egli stesso, peraltro, non indica l'eventuale pregiudizio che il vizio lamentato avrebbe causato alle sue possibilità difensive.

Del tutto infondata, infine, è la doglianza circa la mancata consegna, allo stato, della fonoregistrazione dell'udienza: il ricorrente stesso afferma che, alla richiesta di questa, il Tribunale avrebbe già risposto che «la registrazione non era prevista», per cui è evidente l'impossibilità di una sua produzione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua genericità.

Il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione, da parte del Tribunale, di documentazione sanitaria asseritamente scoperta dal perito, tra cui una risonanza magnetica eseguita il 20 giugno 2025, ma non ne descrive la rilevanza né afferma che il perito avrebbe inteso modificare le sue valutazioni sulla base della stessa, impedendo così di valutare la rilevanza della lamentata omissione, e l'effettiva sussistenza di una limitazione al diritto difensivo. Il perito è stato sentito nel corso dell'udienza del 24 giugno 2025, in cui il Tribunale ha deciso di non acquisire l'ulteriore documentazione sanitaria fornita, e ha descritto lo stato di salute del detenuto e la sua gravità: il ricorrente stesso non afferma che il perito abbia fatto presente la rilevanza, per la sua valutazione, della documentazione in questione o della stessa risonanza magnetica, ovvero che abbia dichiarato di dover modificare l'esito della sua perizia alla luce di tale ulteriore documentazione, in particolare in merito alla valutazione di gravità delle condizioni di salute e della loro compatibilità con la prosecuzione della detenzione carceraria, per cui, allo stato, la decisione del Tribunale di non acquisirla appare logica, in quanto fondata sulla sua effettiva non rilevanza.

Il Tribunale di sorveglianza, nella sua ordinanza, spiega di avere ritenuto necessario arrivare ad una decisione perché il procedimento era in corso da otto mesi, e tale motivazione appare rispondere al principio di ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 Cost., e al diritto del ricorrente ad una valutazione del suo stato di salute e ad una risposta il più possibile tempestiva in ordine alla sua richiesta di scarcerazione.

E' appena il caso di ricordare, peraltro, che il ricorrente può sempre presentare una nuova istanza, se fondata su argomentazioni non esaminate nell'ordinanza qui impugnata, in ossequio al principio di questa Corte, secondo cui «Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo *petitum* finché non si prospettino elementi che,



riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394). L'eventuale novità e rilevanza della documentazione sanitaria non acquisita, e pertanto non valutata per la emissione dell'ordinanza qui impugnata, potranno essere fatte valere con una nuova richiesta, circostanza che impone di escludere che l'omessa acquisizione abbia comportato una effettiva limitazione del diritto di difesa.

E' infondata, poi, la doglianza contenuta nella prima delle due memorie difensive depositate, secondo cui tale documentazione risulterebbe in realtà acquisita, in quanto presente nel fascicolo processuale: il mero deposito della stessa in cancelleria, a cui ha fatto seguito il materiale inserimento nel fascicolo, non costituisce "acquisizione" del documento ai fini decisori, in quanto il giudice può utilizzare, per la decisione, solo gli atti formalmente acquisiti e sui quali si sia svolto l'esame in contraddittorio. Nel presente caso, l'ordinanza risulta emessa senza l'utilizzo della documentazione in questione, e lo stesso ricorrente non lamenta che il Tribunale abbia surrettiziamente esaminato e valutato tali documenti. La loro materiale presenza agli atti è un mero effetto della omessa esecuzione del provvedimento di non acquisizione, che non comporta alcun pregiudizio per il detenuto, né limitazioni al suo diritto di difesa, trattandosi di documenti in realtà non entrati nel processo, ed effettivamente non utilizzati.

4. Il terzo motivo del ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

L'ordinanza motiva il diniego di concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute con le conclusioni del perito, secondo il quale le condizioni di salute del ricorrente, pur essendo gravi, non sono incompatibili con la prosecuzione della detenzione in carcere, potendo all'interno di questo essere fornite le terapie da lui ritenute necessarie, in particolare i cicli di fisioterapia. Il Tribunale, pertanto, non ha trascurato o minimizzato la gravità dello stato di salute del ricorrente, ma si è riportato alla perizia del medico specialista, appositamente nominato, per valutare la necessità di un differimento dell'esecuzione della pena, e si è adeguato alle sue conclusioni, che sono ampiamente riportate nell'ordinanza, alle pagine da 4 a 7. E' appena il caso di evidenziare che la valutazione di non incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la sua detenzione carceraria è conforme a quanto ritenuto dalla Corte EDU nella sentenza emessa in data 11 gennaio 2024 in cui la Corte, pur condannando lo Stato italiano per l'omessa prestazione delle terapie necessarie, ha ritenuto che tali condizioni di salute non erano di gravità tale da imporre la sua liberazione, come riferito alla pag. 2 dell'ordinanza stessa.



La doglianza per non avere il Tribunale tenuto conto dell'omessa prestazione delle terapie necessarie, che dimostrerebbe l'impossibilità per il ricorrente di essere adeguatamente curato all'interno della struttura carceraria, è infondata.

Il Tribunale ha preso atto della omessa prestazione di un trattamento fisioterapico, dal 2000 in poi, ma ha riportato le valutazioni dei sanitari del carcere di Parma, confermate dal perito, secondo cui in quel periodo vennero sollevati dubbi circa l'utilità medica di tale trattamento, di cui perciò venne sospesa l'erogazione non per una inidoneità dell'istituto penitenziario e delle sue strutture sanitarie, ma perché i medici ne omisero la prescrizione, temendo che esso aggravasse le condizioni generali del paziente. Il perito, però, ha valutato l'idoneità dell'istituto penitenziario di Parma a fornire detto trattamento, da lui descritto in due o tre cicli annui di fisioterapia, da effettuare all'interno dell'istituto e senza necessità di ricoveri esterni: logicamente, perciò, il Tribunale non ha ritenuto che la sua omessa prestazione, protrattasi per cinque anni, dimostri l'impossibilità per il ricorrente di ricevere cure adeguate all'interno del carcere, dal momento che tale omissione si è verificata solo per una scelta medica e per un diverso approccio terapeutico.

Il ricorso non si confronta, infine, con l'accertamento del perito circa la mancata individuazione di una struttura sanitaria esterna idonea per ospitare il ricorrente e sottoporlo alle terapie di cui necessita: egli ha riferito che l'istituto [REDACTED] indicato dal detenuto quale struttura ove svolgere la detenzione domiciliare, ha negato la propria disponibilità, motivandola anche per la non alta complessità delle condizioni di salute del predetto, essendo tale struttura riservata alla cura di patologie più gravi. Il ricorrente non ha contestato le affermazioni del perito sul punto, né la valutazione dell'istituto [REDACTED] che, di fatto, ha ritenuto le condizioni di salute non eccezionalmente gravi e non necessitanti di un ricovero in una struttura sanitaria di elevata specializzazione, e non ha neppure indicato una diversa struttura in cui potrebbe ricevere quelle cure che, a suo parere, non possono essere praticate all'interno del carcere.

La motivazione dell'ordinanza, pertanto, su questo punto è approfondita, logica, non contraddittoria e fondata sugli accertamenti istruttori svolti, in particolare la perizia medica appositamente disposta. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di violazione di legge, avendo il Tribunale esaminato tutti gli aspetti di compatibilità della prosecuzione della carcerazione con lo stato di salute del ricorrente, anche sotto il profilo della dignità e umanità del trattamento penitenziario, e del rispetto della funzione rieducativa della pena, come valutato alla pag. 9 dell'ordinanza, valutazione peraltro non oggetto di una specifica doglianza.

5. Anche il quarto motivo del ricorso è infondato, e deve essere rigettato.



La valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, che impone un bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelle di tutela della salute del detenuto, queste ultime peraltro ritenute non violate dalla prosecuzione della detenzione per le ragioni sopra esposte, è fondata sugli elementi forniti dalla DDA e dalla DNA con i loro pareri, in particolare sul ruolo apicale assunto dal detenuto all'interno della cosca omonima di 'ndrangheta, attualmente operativa, sulla mancanza di una sua dissociazione, e sulla conversazione intercettata tra due esponenti della 'ndrangheta, in merito all'interessamento della cosca per la sua liberazione soprattutto per motivi di salute, che dimostrerebbe la persistente importanza del medesimo all'interno del sodalizio criminoso.

Il ricorso contesta solo in parte la sussistenza di tali elementi, in quanto la sua doglianza si appunta solo sulla conversazione intercettata, di cui sostiene la falsità lamentando l'erroneità dell'ordinanza per non averne valutato l'inattendibilità. Tale doglianza deve essere ritenuta infondata, non avendo il Tribunale il potere di indagare sul contenuto di detta intercettazione.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non può esercitare i poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. al fine di accertare la veridicità o meno di una intercettazione che, per quanto risulta dall'ordinanza impugnata, è stata disposta nel corso di un procedimento penale in cui è stata emessa un'ordinanza di misura cautelare, e che è stata oggetto di accertamento e valutazione nella sentenza emessa a conclusione di tale procedimento, non potendo attribuirsi a detto Tribunale il potere di colmare eventuali lacune istruttorie occorse nella fase di merito, non denunciate davanti a quest'ultimo (vedi Sez. 1, n. 5523 del 09/01/2004, Rv. 226958).

L'esclusione di tale intercettazione, peraltro, non inciderebbe sulla valutazione della pericolosità del ricorrente, che si fonda anche sulle sue condanne per reati associativi, quale appartenente ad una cosca di 'ndrangheta ancora operativa, e sugli altri elementi sopra citati, non contestati nel ricorso.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è pertanto priva, anche sul punto, dei vizi lamentati, e si sottrae al sindacato di legittimità.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 29 gennaio 2026

Il Consigliere estensore
Paola Masi

Il Presidente
Monica Boni

